XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2400

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRANTI

Introduzione dell'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente le sanzioni applicabili alle persone giuridiche per i reati tributari

Presentata il 21 maggio 2014

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede di estendere la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito « enti », ai reati tributari, colmando così una lacuna ingiustificabile non soltanto sul piano politico-criminale (si evidenzia, tra l'altro, che i reati tributari si atteggiano spesso come strumentali alla consumazione del reato di corruzione: si pensi al reato di false fatturazioni, funzionale alla creazione di provvista extracontabile destinata ad integrare una « tangente »), ma anche su quello sistematico. Sotto quest'ultimo profilo si rammenta infatti che proprio di recente le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10561 del 2014 (Gubert), chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di aggredire direttamente i beni di

una persona giuridica per violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa, hanno espressamente riconosciuto che la decisione adottata. secondo la quale è ammissibile la confisca diretta verso l'ente ma non anche quella per equivalente, quando il profitto non sia stato reperito, non potendosi l'ente considerare « reo », presenta evidenti profili di irrazionalità, (anche) in ragione del mancato inserimento dei reati tributari tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente. Ne deriva che l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente agli illeciti penali tributari appare ormai improcrastinabile.

La presente proposta di legge, prevede, sul piano della dosimetria sanzionatoria, sanzioni pecuniarie più gravi, unitamente alle sanzioni interdittive, per i soli delitti XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che presentano l'elemento costitutivo della fraudolenza ovvero dell'occultamento o della distruzione: dunque, gli illeciti penali di cui agli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

In particolare il comma 3 del nuovo articolo 25-terdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001 sancisce l'equiparazione delle condotte di pagamento dell'obbligazione tributaria, previste dagli articoli 13 e l4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, a quelle risarcitorie che integrano una delle condizioni per fruire della riduzione della sanzione pecuniaria o dell'inapplicabilità delle sanzioni interdittive, rispettivamente

stabilite dall'articolo 12, comma 2, lettera a), e 17, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001. L'intervento si rende necessario perché il pagamento dell'obbligazione tributaria non è da ritenere giuridicamente riconducibile alle condotte risarcitorie delineate nelle disposizioni da ultimo citate, così da non integrare uno dei presupposti per ottenere la riduzione delle sanzioni pecuniarie o la non applicazione delle sanzioni interdittive. Con la proposta equiparazione si verificano tali effetti in favore dell'ente, che paiono coerenti sul piano sia sistematico che politico-criminale.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
- « ART. 25-terdecies. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). 1. In relazione ai reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- *a)* per i delitti di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- *b)* per i delitti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, commi 1 e 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; se, per i delitti di cui al citato articolo 11, commi 1 e 2, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore all'importo ivi indicato, si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote;
- *d)* per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3 e 8, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti indicati dal comma 1, lettere *c*) e *d*), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
- 3. Il pagamento del debito tributario nei modi previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, integra le condizioni rispettivamente indicate agli articoli 12, comma 2, lettera *a*), e 17, comma 1, del presente decreto legislativo ».

17PDI.0024320